



DELIBERA N. 78 del 16 Settembre 2020

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 Maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

VISTA la nota ANPAL prot. n. prot. n. 6509 del 29/05/2018 avente ad oggetto “Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015”;

VISTA la Delibera n. 53 del 2 Dicembre 2019, recante l’approvazione del documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150”;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 53 del Registro Decreti in data 12 Febbraio 2020 di sostituzione dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

CONSIDERATO il Ricorso del Sig. ██████████ avverso il provvedimento sanzionatorio, emanato dal Centro per l’Impiego di ██████████, di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI per mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prima convocazione del CpI di ██████████, fissata per il 02/04/2019, provvedimento

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
via Fornovo 8 – 00192 – Roma
Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: direzione.generale@anpal.gov.it - PEC: direzione.generale@pec.anpal.gov.it

approvato con Decreto n. 436 del 17 Dicembre 2019 del dirigente della [REDACTED];

procede all'esame, nell'ambito della seduta del 16 Settembre 2020, del ricorso in parola.

Dall'esame della documentazione prodotta risulta che il ricorrente sottoscriveva, in data 23/10/2018, presso il CpI di [REDACTED], il Patto di Servizio Personalizzato nel quale veniva concordato il primo incontro di politica attiva del lavoro da svolgersi in data 10/12/2019.

A seguito della mancata presentazione del sig. [REDACTED] all'appuntamento fissato senza aver ricevuto alcuna comunicazione circa i motivi dell'assenza, il CpI approva con [REDACTED] n. [REDACTED] del 17 Dicembre 2019 il provvedimento sanzionatorio nei confronti dello stesso.

Il ricorrente si presenta presso il Cpi in data 8 Gennaio 2020, comunicando che l'assenza all'appuntamento concordato nel Patto di servizio era stata causata da problemi di salute, ed esibisce certificazione relativa a ricovero ospedaliero con dimissioni di poco antecedenti la data dell'appuntamento, ma non la prescrizione medica di riposo.

Il ricorrente chiede che venga annullato il provvedimento sanzionatorio di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI, affermando che la mancata presentazione all'appuntamento fissato dal CpI è ascrivibile a motivi di salute. A tal fine, allega al ricorso la sopra menzionata certificazione medica.

A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il CpI di [REDACTED] invia documentazione relativa a: Patto di servizio Personalizzato sottoscritto dal sig. [REDACTED]; [REDACTED] n. [REDACTED] del 17 Dicembre 2019. In merito al ricorso, il CpI rappresenta che nessuna comunicazione e/o documentazione risulta essere pervenuta a giustificazione dell'assenza entro i termini di legge, ribaditi nella nota MLPS 39-3374 del 2016.

Il CpI esplicita che nel Patto di Servizio Personalizzato veniva già concordato il primo incontro di politica attiva del lavoro il ricorrente quindi, pur consapevole della data, non si è premurato di comunicare i motivi dell'assenza.

L'utente si presentava successivamente presso il Cpi solo in data 8 Gennaio 2020, comunicando che l'assenza all'appuntamento concordato nel PDS era causata da problemi di salute, esibendo certificazione relativa a ricovero ospedaliero con dimissioni antecedenti la data dell'appuntamento, ma non la prescrizione medica di riposo.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce infondato il ricorso e lo respinge per i motivi di seguito riportati.

Nel caso di specie il ricorrente non ha prodotto la documentazione, atta a motivare la sua assenza all'appuntamento fissato dal CpI, nei termini previsti. Le ipotesi di giustificato motivo infatti, pena l'applicazione delle sanzioni previste in tema di condizionalità dall'art. 21 del d.lgs. n. 150/2015, vanno comunicate e documentate, di regola, entro la data e l'ora stabilite per l'appuntamento e, comunque, non oltre il giorno successivo alla data prevista; anche qualora l'impedimento – in considerazione delle modalità di comunicazione indicate dal Centro per l'Impiego – non consenta all'interessato la comunicazione del giustificato motivo di assenza, la comunicazione andrà resa comunque entro il giorno successivo al venir meno dell'impedimento stesso. Così come previsto dalla nota MLPS 39-3374 del

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro

via Fornovo 8 – 00192 – Roma

Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: direzione.generale@anpal.gov.it - PEC: direzione.generale@pec.anpal.gov.it

2016 e dal documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art.21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150” allegato alla delibera n. 53 del 02/12/2019 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CpI che ha emesso l’atto e al ricorrente.

Così deciso, Roma 16 Settembre 2020

Il Segretario

Dott.ssa Rita De Rinaldis

Il Presidente

Avv. Paola Nicastro

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. n. 82/2005)